

SCHEMA DI
ACCORDO ATTUATIVO REGOLANTE I RAPPORTI TRA
AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

E

PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A VALERE SUL
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) PUGLIA 2014-2020

Asse VI – “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”

Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”

Intervento: «Efficientamento impiantistico e il rafforzamento delle dotazioni degli impianti pubblici di trattamento della FORSU»

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1297 del 11/09/2025 è stata riconosciuta come prioritaria la realizzazione di interventi di efficientamento dell'impiantistica pubblica esistente ed in esercizio, destinata al trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, individuando a tal fine risorse pari a € 3.200.000,00 nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.1 e demandando alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in collaborazione con AGER, l'avvio della procedura negoziale per la selezione delle operazioni da finanziare;
- in data 27 novembre 2025, con nota prot. n. 0666139/2026 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, è stata avviata la procedura negoziale tra Regione Puglia e AGER Puglia per la selezione di operazioni di efficientamento degli impianti pubblici dedicati al trattamento e recupero dei rifiuti urbani, nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.1. Nel corso dell'incontro sono stati definiti criteri, modalità e tempistiche per la selezione delle operazioni da finanziare. È stato inoltre confermato un importo massimo finanziabile pari a € 3.200.000,00, con termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato al 31 dicembre 2026;
- con nota prot. n. 0713300 del 17/12/2025, la Regione Puglia ha inoltrato la scheda tecnico-progettuale, da compilare e trasmettere a cura del beneficiario al fine di candidare le operazioni al finanziamento nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.1;
- con nota prot. n. 0023346 del 16/01/2026, AGER ha riscontrato trasmettendo la scheda progettuale dell'operazione candidata;
- non è stato possibile per la Regione procedere all'assunzione degli impegni contabili, entro l'esercizio finanziario 2025, relativamente alle risorse programmate con la D.G.R. 1297/2025, per cui si è resa necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento di programmazione finanziaria e variazione di bilancio, al fine di garantire la copertura finanziaria delle operazioni da ammettere a finanziamento nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.1;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 05/05/2026, avente ad oggetto "Programma Operativo Complementare Puglia 2014-2020 – Azione 6.1 'Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani' – Programmazione finanziaria per l'efficientamento di impianti pubblici di trattamento FORSU. Applicazione dell'avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per € 6.871.267,63", la Regione Puglia ha provveduto a rifinanziare ed ampliare la misura, incrementando la dotazione finanziaria complessiva, prevedendo l'estensione degli interventi finanziabili agli impianti pubblici esistenti dedicati al trattamento della FORSU, demandando al dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'implementazione di una procedura negoziale con l'AGER, al fine della selezione delle operazioni da finanziare;
- con nota prot. n. 0285653 del 19/05/2026, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha formalmente attivato la nuova procedura negoziale, invitando l'AGER, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse a valere sul POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.1, ad individuare e candidare proposte progettuali volte all'efficientamento della rete impiantistica pubblica esistente dedicata al trattamento della FORSU, nel limite della dotazione finanziaria complessiva pari a € 6.871.267,63;
- con la medesima nota, in conformità ai criteri di selezione approvati con deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2017, n. 977 e s.m.i. per l'Azione 6.1, sono stati definiti i seguenti specifici

criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, da applicarsi al fine di valutare l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni candidate:

- "cantierabilità tecnico-amministrativa", intesa quale compatibilità del cronoprogramma delle operazioni proposte con i tempi di attuazione del POC Puglia 2014-2020 - la proposta sarà ritenuta ammissibile se il cronoprogramma rispetta le tempistiche di attuazione del POC Puglia 2014-2020;
 - "grado di riduzione della quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica, di aumento della frazione umida in impianti di compostaggio (...)", inteso come efficientamento dell'impianto, dovuto all'attuazione dell'operazione proposta, in termini di sfruttamento della capacità autorizzata (tonnellate/annue) per consentire il soddisfacimento del fabbisogno regionale di trattamento della FORSU, anche con conseguente riduzione del costo di trattamento unitario di frazione umida (diminuzione euro/tonnellata) - la proposta sarà ritenuta ammissibile se con l'attuazione dell'operazione l'impianto, in linea con la capacità di trattamento autorizzata, può concorrere alla gestione di almeno il 50% della produzione attesa di FORSU nella provincia in cui l'impianto è localizzato (stimata come quantità annua pro-capite prodotta – come da stima del PRGRU - per il numero di abitanti residenti nella provincia di interesse – dato ISTAT 2025);
- nelle giornate del 25 maggio e dell'8 giugno 2026 si sono svolti appositi incontri di concertazione negoziale tra la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e l'AGER, finalizzati all'approfondimento degli aspetti progettuali, attuativi e procedurali degli interventi da candidare a finanziamento; in tale sede le parti hanno:
- analizzato i criteri di valutazione per la selezione delle operazioni da finanziare, concordando che, con riferimento al criterio "grado di riduzione della quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica, di aumento della frazione umida in impianti di compostaggio (...)", gli interventi di efficientamento proposti sono ritenuti ammissibili a finanziamento se consentono agli impianti di contribuire, assieme agli altri eventuali impianti pubblici della provincia di interesse, a perseguire l'obiettivo del PRGRU di gestione di almeno il 50% della produzione attesa di FORSU nella provincia in cui l'impianto è localizzato;
 - valutato le tempistiche di attuazione del POC 2014-2020;
 - ribadito l'importo massimo delle risorse disponibili;
 - concordato sulla possibilità che la realizzazione delle operazioni da candidare possa essere attuata da parte dei gestori degli impianti;
 - analizzato l'esclusione dell'integrazione degli elementi costitutivi degli "Aiuti di Stato", ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, agli eventuali finanziamenti concessi;
- con note prot. nn. 329615 del 09/06/26 e 344953 del 15/06/26 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha trasmesso all'AGER i verbali dei suddetti incontri, unitamente alla scheda tecnico-progettuale da compilare e trasmettere a cura dell'AGER ai fini della candidatura delle operazioni a finanziamento;
- con nota prot. n. 3080 del 23/06/2026, AGER, individuata quale soggetto beneficiario delle risorse, ha trasmesso alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la documentazione tecnico-amministrativa, comprensiva delle schede progettuali, dei quadri economici e della documentazione di supporto, riguardante due impianti pubblici regionali esistenti destinati al trattamento della FORSU,

individuati nell'ambito della rete impiantistica pubblica regionale nell'ambito della pianificazione regionale in tema di rifiuti urbani (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU) e coerenti con gli obiettivi previsti dalla stessa:

- impianto pubblico di trattamento della FORSU, sito in Bari (BA);
 - impianto pubblico di trattamento della FORSU sito in Ginosa (TA);
- con Determina regionale della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche n. 243 del 31/07/2026 si è proceduto a:
- approvare l'esito della istruttoria delle proposte progettuali ai fini dell'ammissibilità a finanziamento trasmessa con nota prot. n.0436259 del 20/07/2026;
 - ritenere ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni, subordinatamente all'osservanza della prescrizione vincolante concernente la modifica dei cronoprogrammi delle schede tecniche di intervento, nello specifico al punto e) "conclusione delle attività" la specificazione tra parentesi "liquidazione fornitura" deve essere sostituita da "perfezionamento della spesa del beneficiario", da effettuarsi entro il 31/12/2026:
 - ✓ Efficientamento impiantistico e rafforzamento delle dotazioni dell'impianto pubblico di trattamento della FORSU sito in Ginosa (TA) – ASECO S.p.A.; importo complessivo pari a 3.200.000,00 €;
 - ✓ Efficientamento impiantistico e rafforzamento delle dotazioni dell'impianto pubblico di trattamento della FORSU sito in Bari – AMIU S.p.A.; importo complessivo pari a 3.671.267,63 €;
 - disporre che il beneficiario AGER è tenuto a verificare e attestare, in sede di rendicontazione, che il contributo abbia effettivamente concorso alla riduzione dei costi del servizio e della relativa tariffa, confermando la neutralità concorrenziale della misura;
- con Determina regionale della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche n. 288 del 08/09/2026 si è proceduto a:
- ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.1, le seguenti operazioni proposte da AGER, giusta nota prot. n. 0003080/2026, ritenute ammissibili a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 31/07/2026 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e con le specificazioni ivi riportate:
 - ✓ Efficientamento impiantistico e rafforzamento delle dotazioni dell'impianto pubblico di trattamento della FORSU sito in Ginosa (TA) – ASECO S.p.A., per l'importo complessivo pari a 3.200.000,00 €;
 - ✓ Efficientamento impiantistico e rafforzamento delle dotazioni dell'impianto pubblico di trattamento della FORSU sito in Bari – AMIU S.p.A., per l'importo complessivo pari a 3.671.267,63 €;
 - concedere ad AGER il finanziamento, a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.1, per un importo complessivo pari a 6.871.267,63 € per l'attuazione delle suddette operazioni;
 - approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER per l'attuazione delle suddette operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del POC

Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.1;

- In data _____ è stato sottoscritto il Disciplinare tra la Regione Puglia e AGER Puglia, quale Soggetto Beneficiario del contributo;
- Il predetto Disciplinare regionale stabilisce che AGER stipuli un apposito accordo/convenzione con il Gestore dell'impianto, che assume il ruolo di soggetto attuatore, cui sono demandati lo svolgimento della procedura di affidamento, l'anticipazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento e i conseguenti obblighi di rendicontazione nei confronti di AGER, fermo restando in capo ad AGER il ruolo di Soggetto beneficiario del contributo nei confronti della Regione e la funzione di verifica e controllo degli atti e della documentazione trasmessi dal Gestore, ai fini della relativa rendicontazione alla Regione;

Tutto quanto in premessa considerato si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Accordo attuativo regola le modalità attuative, operative, economico-finanziarie, i controlli e i rapporti tra l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, di seguito AGER Puglia, in qualità di soggetto Beneficiario del finanziamento pubblico, in persona del Legale Rappresentante pro tempore _____, e il Gestore _____ (C.F./P.IVA _____), con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante pro tempore _____, di seguito denominato "Gestore", per l'attuazione dell'operazione di ".....", finanziata nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 (di seguito Programma) – Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", avvenuta con determinazione dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. n. 243 del 31/07/2026 per l'importo di € _____.
2. Il Gestore assume il ruolo di soggetto attuatore, cui sono demandati lo svolgimento della procedura di affidamento, l'anticipazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento e i conseguenti obblighi di rendicontazione nei confronti di AGER, fermi restando in capo ad AGER il ruolo di Soggetto beneficiario del contributo nei confronti della Regione e la funzione di verifica e controllo di conformità degli atti e della documentazione trasmessi dal Gestore, ai fini della relativa rendicontazione alla Regione.
3. Il Gestore dichiara di conoscere e accettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi, le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti previsti dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER, sottoscritto in data _____, che costituisce riferimento per l'attuazione dell'operazione. A tal riguardo, il Gestore si obbliga a porre in essere tutte le attività necessarie affinché AGER possa adempiere agli obblighi posti a carico della stessa nei confronti della Regione Puglia.

Art. 2 – Nomina del R.U.P. e Primi Adempimenti

1. Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore trasmette ad AGER il provvedimento formale di nomina del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.).

2. Il R.U.P. nominato dal Gestore assume la responsabilità anche dei flussi informativi verso AGER e con riferimento al sistema di monitoraggio regionale (MIRWEB), che resta in capo ad AGER.
3. Entro il medesimo termine il Gestore comunica ad AGER il CUP dell'intervento, i CIG relativi alle procedure di affidamento eventualmente già acquisiti, nonché il nominativo e i recapiti del referente amministrativo e contabile incaricato dei rapporti con AGER.
4. Il RUP del Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente ad AGER ogni circostanza suscettibile di determinare ritardi, variazioni progettuali, incremento dei costi, riduzione delle prestazioni previste o comunque il mancato rispetto del cronoprogramma.
5. Eventuali variazioni del R.U.P. devono essere comunicate ad AGER entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del relativo atto.

Art. 3 – Obblighi e Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore dichiara di possedere e si impegna a mantenere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per l'attuazione dell'intervento nei tempi prescritti.
2. Il Gestore, inoltre, si obbliga a:
 - a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
 - b) rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>) devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
 - c) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore a € 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo superiore a € 1.000.000,00;
 - d) garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
 - e) rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente Disciplinare;
 - f) assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione del CUP e del CIG nei documenti e negli strumenti di pagamento relativi alle procedure di affidamento e all'attuazione dell'intervento;
 - g) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;

- h) applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni vigenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, prevenzione della corruzione e conflitto di interessi, assicurando l'adozione delle misure necessarie a prevenire situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dell'intervento;
- i) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o da AGER;
- j) rispettare il vincolo della stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 di cui all'art. 10 del presente Accordo;
- k) rispettare il divieto di doppio finanziamento, assicurando che le spese oggetto di rendicontazione non siano e non saranno oggetto di altro finanziamento pubblico. Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente ad AGER qualsiasi eventuale sopravvenienza al riguardo e a fornire, su richiesta di AGER, apposita dichiarazione attestante il rispetto del predetto divieto;
- l) fornire ogni documentazione/attestazione utile al Soggetto Beneficiario al fine di implementare e aggiornare nel sistema di monitoraggio MIRWEB tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione e, specificatamente: la documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l'attuazione dell'operazione; le spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate; i valori degli indicatori di realizzazione anche conformemente alle linee guida per la corretta rendicontazione redatte dalla Sezione competente;
- m) garantire la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- n) rispettare il cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione dell'operazione di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare e fornire ogni qualsivoglia informazione e documentazione utile al Soggetto Beneficiario a registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui citato Art. 4 entro 7 giorni dall'adozione dei relativi atti;
- o) rispettare gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel Disciplinare;
- p) anticipare, con risorse proprie, le somme necessarie all'esecuzione dell'intervento, fermo restando che AGER procederà al rimborso delle spese ammissibili secondo le modalità e nei limiti previsti dal successivo art. 7;

- q) garantire la piena legittimità, regolarità e correttezza delle procedure di affidamento e degli atti amministrativi adottati nell'ambito dell'intervento, assumendo ogni responsabilità connessa alle procedure di propria competenza e tenendo indenne AGER da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti da irregolarità imputabili al Gestore.

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Gestore si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) completamento della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il _____ ;
 - b) avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro il _____ ;
 - c) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro il _____ ;
 - d) avvio concreto delle attività entro il _____ ;
 - e) conclusione delle attività (perfezionamento della spesa realizzata dal beneficiario) entro il 31/12/2026;
 - f) operatività dell'intervento entro il 10/02/2027.
2. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, AGER è tenuta a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo MIRWEB, l'avvenuto adempimento allegando i relativi atti probanti entro dieci giorni dalla loro adozione.
3. Pertanto, il RUP del Gestore dovrà costantemente collaborare con AGER per fornire ogni documentazione utile e per tempo, affinché la stessa possa provvedere al monitoraggio dell'intervento tramite sistema MIRWEB nei tempi assegnati.
4. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l'operatività delle operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata).
5. Il Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. Per ciascuna gara espletata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Gestore trasmette ad AGER i relativi atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto - per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
2. A seguito di tale trasmissione, AGER potrà trasmettere la citata documentazione alla Regione, che

provvederà all'emissione dell'atto di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

3. Per effetto di quanto sopra, l'importo effettivamente riconoscibile al Gestore sarà determinato a seguito dell'approvazione del quadro economico post-gara e della conseguente rideterminazione del contributo da parte della Regione Puglia, fermo restando il limite massimo del finanziamento originariamente concesso.
4. Le economie derivanti dall'espletamento delle procedure di affidamento non costituiscono disponibilità finanziaria del Gestore e non possono essere autonomamente utilizzate. Le stesse sono soggette alle disposizioni impartite dalla Regione Puglia e alla conseguente rideterminazione del contributo finanziario.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l'importo messo a disposizione del Gestore.
2. Resta fermo che il riconoscimento della spesa da parte di AGER non determina, di per sé, l'ammissibilità in via definitiva, essendo questa subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Puglia e dagli ulteriori organismi competenti.
3. Le spese ammissibili a rendicontazione a valere sul Programma sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell'articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
4. A titolo esemplificativo, sono ammissibili a rendicontazione le seguenti categorie di spesa, realizzate dal gestore e rimborsate dal beneficiario entro e non oltre il 31.12.2026:
 - a) lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
 - b) acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto al successivo comma 3;
 - c) indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, etc...) finalizzati all'esecuzione delle opere;
 - d) spese generali.
5. Per spese generali, declinate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'intervento, rimborsate da AGER al Gestore a seguito di rendicontazione, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.

6. Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta non superiore alle aliquote sotto specificate:

TIPOLOGIA DI APPALTO	IMPORTO POSTO A BASE DI GARA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PERCENTUALE MASSIMA AMMISSIBILE
<i>Lavori</i>	Fino a € 250.000,00	10%
	Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	8%
	Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	6%
	Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	5%
	Oltre € 5.000.000,00	4%
<i>Servizi e forniture</i>	limite massimo dei costi di riferimento	4%

7. Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico.
8. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall'art. 69 paragrafo 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
9. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).
10. Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della variante da parte del Gestore, a cura di AGER, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese. Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell'ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l'importo massimo a disposizione per la realizzazione dell'intervento.
11. Salvo quanto previsto al comma 9. del presente articolo, eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione dell'intervento, rispetto a quelli precedentemente indicati, resteranno a carico del Gestore.
12. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

13. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
14. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
15. La spesa relativa all'acquisizione di forniture dirette all'efficientamento della rete impiantistica pubblica esistente dedicata al trattamento della FORSU, è riconosciuta integralmente ammissibile anche nell'ipotesi di acquisto parziale rispetto alla previsione progettuale dell'operazione finanziata, a condizione che i beni effettivamente acquisiti e posti in esercizio garantiscano comunque un efficientamento dell'impianto pubblico cui sono destinati (obiettivo della misura finanziaria) e, dunque, la concreta funzionalità dello "stralcio funzionale" realizzato dell'operazione finanziata.
16. In conformità a quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, l'acquisto di materiale e macchinari usati costituisce spesa ammissibile a condizione che siano pienamente soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - a) il venditore rilasci un'apposita dichiarazione attestante l'esatta provenienza del materiale e certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di alcun contributo pubblico nazionale o europeo;
 - b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al valore di mercato corrente e risulti comunque inferiore al costo di materiale analogo nuovo;
 - c) le caratteristiche tecnico-funzionali del materiale acquisito rispondano pienamente alle esigenze operative dell'intervento e risultino conformi alle norme e agli standard tecnici pertinenti.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione delle risorse finanziarie in favore del Gestore avverrà esclusivamente con la modalità "a rimborso", per singola procedura o per Stati di Avanzamento Lavori/Forniture, subordinatamente alla preventiva ed effettiva erogazione delle relative quote di finanziamento ad AGER da parte della Regione Puglia, con esclusione della quota di saldo.
2. AGER procederà al rimborso esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dal Gestore, risultate ammissibili all'esito dell'istruttoria.
3. Per ciascuna procedura d'affidamento o fase attuativa attivata, il Gestore potrà presentare ad AGER formale richiesta di rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo del 90% del contributo finanziario definitivamente concesso, previa trasmissione della seguente documentazione minima obbligatoria:
 - a) documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - b) contratti sottoscritti con gli esecutori/fornitori;
 - c) Quadro Economico post-gara o aggiornato, rideterminato al netto dei ribassi d'asta;
 - d) Documenti giustificativi di spesa (fatture) recanti la dicitura obbligatoria di cui al successivo comma 6.;
 - e) Documentazione attestante l'avvenuto ed effettivo pagamento (ordinativi d'incasso/mandati

- di pagamento quietanzati e contrabili bancarie);
- f) Documentazione tecnica ed amministrativa attestante la regolare esecuzione (Certificati di Pagamento, SAL, verbali di attestazione di regolare esecuzione/conformità o collaudo provvisorio);
 - g) Report aggiornato sullo stato di avanzamento degli indicatori fisici e procedurali di monitoraggio.
4. L'erogazione di ogni quota di rimborso è sospensivamente condizionata all'esito favorevole dell'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile condotta da AGER sulla documentazione trasmessa dal Gestore, volta ad accertare la regolarità delle procedure, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese.
 5. L'erogazione della quota di rimborso finale, corrispondente al saldo dell'intervento, rimane subordinata:
 - a) alla presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o dell'atto finale di regolare esecuzione/verifica di conformità approvato;
 - b) alla presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta ed ammissibile per l'intervento;
 - c) all'Attestazione sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore che il contributo concesso a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.1, abbia effettivamente concorso alla riduzione dei costi del servizio e della relativa tariffa.
 6. Le richieste di rimborso sono presentate dal Gestore secondo la tempistica concordata con AGER e comunque in modo tale da consentire ad AGER il rispetto dei termini di rendicontazione e monitoraggio nei confronti della Regione Puglia.
 7. Resta inteso che AGER non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali ritardi nel pagamento dei rimborsi al Gestore qualora tali ritardi derivino dalla mancata o ritardata erogazione delle risorse da parte della Regione Puglia o da incompletezze e irregolarità nella documentazione fornita dal Gestore stesso.
 8. L'intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la dicitura "Documento contabile rendicontato a valere sul POC Puglia 2014-2020, Fondo FESR, Azione 6.1 – per l'importo di € _____" nonché il titolo dell'operazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento.
 9. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, AGER potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 11, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 – Controlli e verifiche

1. AGER si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Gestore dalla piena ed esclusiva responsabilità della

regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.

3. AGER rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Gestore.
4. Come già indicato all'Art. 3 comma 1 lett. h), il Gestore è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
5. In sede di controllo da parte della struttura di gestione e di controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, AGER potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
6. AGER potrà sospendere, in tutto o in parte, l'erogazione dei rimborsi qualora siano in corso verifiche o siano state rilevate irregolarità, incompletezze o criticità nella documentazione trasmessa dal Gestore, fino alla loro completa regolarizzazione.

Art. 9 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Gestore si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 10 – Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operazione, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura/beni che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
2. Il Gestore si impegna a comunicare immediatamente ad AGER ogni circostanza che possa

determinare una violazione degli obblighi di stabilità dell'operazione e si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie al relativo mantenimento.

Art. 11 – Revoca e rinuncia del contributo finanziario

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso, da cui derivano gli atti consequenziali del Soggetto Beneficiario.
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario anche in mancanza di comunicazione dei dati necessari da parte del soggetto Gestore.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario/Gestore comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca, il Gestore è obbligato a restituire al soggetto beneficiario le somme da quest'ultimo erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Gestore tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. È facoltà, inoltre, della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Gestore.
7. Qualora la revoca, totale o parziale, del finanziamento da parte della Regione Puglia derivi, anche in parte, da fatti, atti, omissioni, ritardi o irregolarità imputabili al Gestore, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare ad AGER ogni somma che la stessa sia tenuta a restituire alla Regione Puglia in conseguenza della revoca, nonché ogni ulteriore onere finanziario direttamente connesso e imputabile alla condotta del Gestore.
8. Il Gestore può rinunciare, con comunicazione formale ivi indicando la motivazione, al finanziamento concesso.

Art. 12 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Art. 13 – Disposizioni finali e rinvio al Disciplinare Regione–AGER

1. Il presente Accordo attuativo disciplina i rapporti tra AGER Puglia e il Gestore ai fini dell'attuazione dell'operazione finanziata nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.1, in coerenza con il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER Puglia sottoscritto in data _____.
2. Il Gestore dichiara di conoscere e accettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi, le prescrizioni e le condizioni posti a carico di AGER dal predetto Disciplinare Regione–AGER e si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché AGER possa assolvere agli

obblighi assunti nei confronti della Regione Puglia.

3. In caso di sopravvenute modifiche, integrazioni o ulteriori prescrizioni impartite dalla Regione Puglia in materia di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intervento, il Gestore è tenuto ad adeguarsi alle stesse per quanto di propria competenza.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute nel Disciplinare sottoscritto tra Regione Puglia e AGER Puglia, prevalgono queste ultime limitatamente agli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento, fermo restando l'obbligo del Gestore di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire ad AGER il rispetto degli obblighi assunti nei confronti della Regione.

Art. 14 – Sottoscrizione del Disciplinare

La presente convenzione viene sottoscritta in digitale tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il giorno_____.

Per AGER – Angelo Pansini

Per _____ – _____